

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2018/C 95/05)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ⁽²⁾ sono così modificate:

Pagina 198

4202 31 00

a

4202 39 00 Oggetti da tasca o da borsetta

Dopo il testo esistente è inserito il testo seguente:

«Le custodie per telefoni cellulari di queste sottovoci rientrano nella prima parte del testo della voce e pertanto possono essere costituite da materiali di qualsiasi tipo.

Possono essere progettate per adattarsi ad un telefono cellulare specifico o a diversi modelli di telefoni cellulari aventi le stesse dimensioni.

Possono essere dotate di un meccanismo di chiusura. Esse racchiudono il telefono cellulare ricoprendone la parte posteriore, i lati e la parte anteriore al fine di proteggerlo. Le custodie più semplici, che coprono soltanto la parte posteriore e i lati del telefono cellulare, sono tuttavia escluse in quanto non presentano le caratteristiche delle custodie della voce 4202 e sono classificate in base al materiale costitutivo.

Queste sottovoci non comprendono tuttavia le custodie, anche dotate di supporto, per tablet, mini tablet o ebook in quanto, a causa delle loro dimensioni, non sono considerate oggetti da tasca o da borsetta (classificazione nelle sottovoci da 4202 91 80 a 4202 99 00 in funzione del materiale costitutivo). Tali custodie rientrano nella prima parte del testo della voce e possono essere costituite da materiali di qualsiasi tipo.»

Pagina 327

È inserito il testo seguente:

«8473 30 80 Altre parti ed accessori di macchine della voce 8471

Non rientrano in questa sottovoce le custodie, anche dotate di supporto, per tablet o mini tablet (classificazione nella voce 4202 o, se non presentano una parte anteriore, in funzione del loro materiale costitutivo). Tali custodie sono principalmente destinate a proteggere la parte posteriore, i lati e la parte anteriore di un tablet o di un mini tablet e non sono pertanto considerate un accessorio delle macchine della voce 8471 in quanto non ampliano la gamma di operazioni di un tablet o di un mini tablet né svolgono un servizio particolare in relazione alla funzione principale della macchina.»

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.